

REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ELETTRIVORI – ANNO 2024

Art. 3 del decreto-legge n.131 del 29 settembre 2023

Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- 1) abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno nell'anno n-2, intendendo per l'anno di competenza 2024 l'annualità 2022;
- 2) operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell'Allegato 1 della Comunicazione ([2022/C 80/01](#)) della Commissione europea recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente 2022" (di seguito: Linee guida CE);
- 3) operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell'Allegato 1 alle Linee guida CE;
- 4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2022 e/o 2023, rispettando i requisiti dell'art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017;
- 5) adottano un sistema di gestione dell'energia conforme all'ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104;
- 6) è titolare di diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA.

Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori ad alto o medio rischio di rilocalizzazione dell'Allegato 1 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".